

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 maggio 2019, n. 261

L.R. n. 17/95, art. 40 comma 16 - Approvazione delle modalita' di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 40 comma 16 - approvazione della modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 22;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo art. 40 comma 16;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTA la L. R. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTO il documento "*legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", art. 40, comma 16. Approvazione delle modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio*" come riportato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, il sopra citato documento definisce le modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione venatoria ai sensi dell'articolo 40 comma 16 della L.R. 2 maggio 1995, n. 17;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla approvazione del documento "*legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", art. 40, comma 16 . Approvazione della modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio*", come riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono interamente richiamate,

di approvare, ai sensi dell'art. 40, comma 16 della L.R. 2 maggio 1995, n. 17, il documento "*legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", art. 40, comma 16 . Approvazione della modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio*", come riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione, completa dell'allegato sopracitato, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it.

(Allegato 1)

legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”, art. 40, comma 16 . Approvazione delle modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio.

A) Generalità.

1. L'attività venatoria è disciplinata dall'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 e dall'art. 20 della legge regionale n. 17 del 1995.
2. L'attività venatoria, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 17 del 1995 può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia l'idoneità fisica all'uso delle armi e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni, con relativi massimali previsti dalla legge 157 del 1992.

B) Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.

1. Il candidato per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio deve presentare domanda, in bollo, secondo il modello predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio secondo la residenza anagrafica. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza o fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità che riporta la residenza (es. carta di identità);
 - ricevuta di versamento della somma di € 10,33 effettuato sul **c.c.p. 63101000**, o **IBAN n. IT 75 C 07601 03200 000063101000** intestato a “Regione Lazio — tasse concessioni regionali” — causale: “spese esami abilitazione esercizio venatorio”.
2. Per poter sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio il candidato, ai sensi dell'art. 22, comma 8 della legge n. 157 del 1992, deve essere munito del certificato medico di idoneità fisica all'uso delle armi in corso di validità. Tale certificato, per venire incontro alle esigenze del candidato, può essere consegnato alternativamente, alla presentazione della domanda o il giorno dell'esame.
3. Nei casi di ammissione all'esame, la comunicazione conterrà l'indicazione del giorno e del luogo della sessione d'esame cui il candidato è stato iscritto. La comunicazione viene trasmessa a mezzo pec ovvero a mezzo di raccomandata.

C) Modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

1. L'esame di abilitazione, ai sensi della legge regionale n. 17 del 1995, art. 40, consiste in una prova scritta e una prova orale.
2. I Presidenti delle Commissioni, nominate presso le singole Aree Decentrate Agricoltura sono invitati ad attenersi per il funzionamento di tali Organi alle sotto indicate indicazioni di carattere generale:
 - a) ciascuna seduta di commissione è convocata qualora il numero di candidati da esaminare sia almeno pari o superiore a 12 (dodici), fermo restando quanto previsto alla lettera successiva;
 - b) qualora non si raggiunga il numero minimo di 12 (dodici) candidati da esaminare nell'arco di un mese solare, la seduta di Commissione è comunque convocata una volta al mese;
 - c) la convocazione dei candidati avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande di ammissione all'esame, desumibile dalla data e dal numero di protocollo assegnato alle stesse. Il calendario degli esami viene concordato in sede di Commissione.

D) Prova scritta.

1. La prova scritta preliminare, consiste nella somministrazione a ciascun candidato di un questionario composto da 15 domande, a risposta multipla (tre risposte) di cui una sola esatta, riguardanti le materie di esame di cui alla legge regionale n. 17 del 1995, art. 40, comma 2, nel quale non sono ammessi più di due errori.
2. La Commissione di esame predispone i questionari delle domande, da somministrare ai candidati, che dovranno essere diversi l'uno dall'altro e dovranno contenere domande che riguardano tutte le materie di esame.
3. Il Presidente della commissione d'esame informa i candidati del tempo loro assegnato per la compilazione del questionario che non può essere superiore a 30 minuti.
4. La mancata risposta ad una domanda viene considerata errore. Viene, altresì, considerato errore anche la doppia o tripla risposta sulla medesima domanda.
5. Il candidato, una volta terminata la compilazione del questionario nei tempi fissati dal Presidente della Commissione, dovrà apporre la propria firma leggibile, nell'apposito spazio previsto.
6. Il Presidente della Commissione d'esame, non appena terminata la prova scritta procede unitamente ai componenti della commissione alla correzione dei questionari. Qualora il candidato abbia fatto più di due errori non è ammesso a sostenere la prova orale.

E) Prova orale.

1. I candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi alla prova orale davanti alla Commissione d'esame.
2. La Commissione, alla fine della prova orale del candidato, esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio definitivo di "IDONEO" oppure "NON IDONEO". L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie elencate all'art. 40, comma 2 della legge

regionale n. 17 del 1995. In caso di idoneità il Presidente della commissione, al termine di tutte le prove, rilascia il relativo attestato.

3. I candidati che siano stati giudicati "NON IDONEI" possono sostenere una nuova prova di esame trascorsi almeno tre mesi dalla data dell'esame sostenuto, presentando nuova domanda, in bollo, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio secondo la residenza anagrafica, allegando la documentazione prevista dalla lettera B), punto 2.
4. Il candidato che per un giustificato motivo non si sia presentato, deve essere ammesso nella seduta successiva e comunque possibilmente non oltre i 30 giorni.
5. L'esame viene considerato non superato se il candidato non si è presentato ad una sessione d'esame senza valida giustificazione che deve pervenire almeno 10 gg. Prima della sessione prevista.

F) Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, vigono le disposizioni contenute nella legge n. 157 del 1992, art. 22 e nella legge regionale n. 17 del 1995, art. 40.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 maggio 2019, n. 261

L.R. n. 17/95, art. 40 comma 16 - Approvazione delle modalita' di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 40 comma 16 - approvazione della modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 22;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo art. 40 comma 16;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTA la L. R. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTO il documento "*legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", art. 40, comma 16. Approvazione delle modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio*" come riportato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, il sopra citato documento definisce le modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione venatoria ai sensi dell'articolo 40 comma 16 della L.R. 2 maggio 1995, n. 17;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla approvazione del documento "*legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", art. 40, comma 16 . Approvazione della modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio"*, come riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono interamente richiamate,

di approvare, ai sensi dell'art. 40, comma 16 della L.R. 2 maggio 1995, n. 17, il documento "*legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", art. 40, comma 16 . Approvazione della modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio"*, come riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione, completa dell'allegato sopracitato, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it.

(Allegato 1)

legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio”, art. 40, comma 16 . Approvazione delle modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

A) Generalità.

1. L'attività venatoria è disciplinata dall'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 e dall'art. 20 della legge regionale n. 17 del 1995.
2. L'attività venatoria, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 17 del 1995 può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia l'idoneità fisica all'uso delle armi e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni, con relativi massimali previsti dalla legge 157 del 1992.

B) Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.

1. Il candidato per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio deve presentare domanda, in bollo, secondo il modello predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio secondo la residenza anagrafica. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza o fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità che riporta la residenza (es. carta di identità);
 - ricevuta di versamento della somma di € 10,33 effettuato sul **c.c.p. 63101000**, o **IBAN n. IT 75 C 07601 03200 000063101000** intestato a “Regione Lazio — tasse concessioni regionali” — causale: “spese esami abilitazione esercizio venatorio”.
2. Per poter sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio il candidato, ai sensi dell'art. 22, comma 8 della legge n. 157 del 1992, deve essere munito del certificato medico di idoneità fisica all'uso delle armi in corso di validità. Tale certificato, per venire incontro alle esigenze del candidato, può essere consegnato alternativamente, alla presentazione della domanda o il giorno dell'esame.
3. Nei casi di ammissione all'esame, la comunicazione conterrà l'indicazione del giorno e del luogo della sessione d'esame cui il candidato è stato iscritto. La comunicazione viene trasmessa a mezzo pec ovvero a mezzo di raccomandata.

C) Modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

1. L'esame di abilitazione, ai sensi della legge regionale n. 17 del 1995, art. 40, consiste in una prova scritta e una prova orale.
2. I Presidenti delle Commissioni, nominate presso le singole Aree Decentrate Agricoltura sono invitati ad attenersi per il funzionamento di tali Organi alle sotto indicate indicazioni di carattere generale:
 - a) ciascuna seduta di commissione è convocata qualora il numero di candidati da esaminare sia almeno pari o superiore a 12 (dodici), fermo restando quanto previsto alla lettera successiva;
 - b) qualora non si raggiunga il numero minimo di 12 (dodici) candidati da esaminare nell'arco di un mese solare, la seduta di Commissione è comunque convocata una volta al mese;
 - c) la convocazione dei candidati avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande di ammissione all'esame, desumibile dalla data e dal numero di protocollo assegnato alle stesse. Il calendario degli esami viene concordato in sede di Commissione.

D) Prova scritta.

1. La prova scritta preliminare, consiste nella somministrazione a ciascun candidato di un questionario composto da 15 domande, a risposta multipla (tre risposte) di cui una sola esatta, riguardanti le materie di esame di cui alla legge regionale n. 17 del 1995, art. 40, comma 2, nel quale non sono ammessi più di due errori.
2. La Commissione di esame predispone i questionari delle domande, da somministrare ai candidati, che dovranno essere diversi l'uno dall'altro e dovranno contenere domande che riguardano tutte le materie di esame.
3. Il Presidente della commissione d'esame informa i candidati del tempo loro assegnato per la compilazione del questionario che non può essere superiore a 30 minuti.
4. La mancata risposta ad una domanda viene considerata errore. Viene, altresì, considerato errore anche la doppia o tripla risposta sulla medesima domanda.
5. Il candidato, una volta terminata la compilazione del questionario nei tempi fissati dal Presidente della Commissione, dovrà apporre la propria firma leggibile, nell'apposito spazio previsto.
6. Il Presidente della Commissione d'esame, non appena terminata la prova scritta procede unitamente ai componenti della commissione alla correzione dei questionari. Qualora il candidato abbia fatto più di due errori non è ammesso a sostenere la prova orale.

E) Prova orale.

1. I candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi alla prova orale davanti alla Commissione d'esame.
2. La Commissione, alla fine della prova orale del candidato, esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio definitivo di "IDONEO" oppure "NON IDONEO". L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie elencate all'art. 40, comma 2 della legge

regionale n. 17 del 1995. In caso di idoneità il Presidente della commissione, al termine di tutte le prove, rilascia il relativo attestato.

3. I candidati che siano stati giudicati "NON IDONEI" possono sostenere una nuova prova di esame trascorsi almeno tre mesi dalla data dell'esame sostenuto, presentando nuova domanda, in bollo, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio secondo la residenza anagrafica, allegando la documentazione prevista dalla lettera B), punto 2.
4. Il candidato che per un giustificato motivo non si sia presentato, deve essere ammesso nella seduta successiva e comunque possibilmente non oltre i 30 giorni.
5. L'esame viene considerato non superato se il candidato non si è presentato ad una sessione d'esame senza valida giustificazione che deve pervenire almeno 10 gg. Prima della sessione prevista.

F) Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, vigono le disposizioni contenute nella legge n. 157 del 1992, art. 22 e nella legge regionale n. 17 del 1995, art. 40.